**LA LEGGE DI BILANCIO 2021**

**di Paolo Balduzzi**

Il 30 dicembre 2020 è stata approvata – e subito pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* – la legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178). Si tratta della prima legge di bilancio dopo lo scoppio della pandemia dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) e i suoi contenuti sono quindi strettamente legati all’emergenza sanitaria ed economica in atto.

Come spesso accade, il disegno di legge (ddl) di bilancio, presentato dal Governo lo scorso ottobre ai sensi dell’art. 81, comma 4 della Costituzione, è stato modificato nel corso dei lavori parlamentari. Per evitare un eccessivo ostruzionismo, il Governo ha posto la questione di fiducia su un unico “maxiemendamento”, uno strumento che ingloba tutte le numerose modifiche in un unico articolo e che quindi viene votato più velocemente. Il voto di fiducia, essendo prioritario rispetto alle altre votazioni, fa inoltre decadere eventuali ulteriori proposte di modifica. Questa tecnica, se utilizzata spesso, desta qualche perplessità costituzionale, perché di fatto limita la prerogativa del Parlamento di svolgere compiutamente la propria funzione legislativa. Il testo risultante ha quindi la peculiarità di essere composto da un primo lunghissimo articolo, a sua volta comprendente ben 1150 commi, seguito da altri 15 articoli che semplicemente contengono i cosiddetti “stati di previsione”, vale a dire la quantificazione delle entrate (art. 2) e delle spese per i Ministri con portafoglio (artt. 3-16). Gli ultimi 4 articoli contengono infine il totale generale delle spese (art. 17), il quadro generale riassuntivo (art. 18), disposizioni diverse (art. 19) e l’entrata in vigore della legge (art. 20). L’analisi della legge di bilancio seguirà quindi questa articolazione per commi, evidenziando le macro aree di intervento e soffermandosi sulle novità più rilevanti. Concluderà questo contributo la presentazione dei dati quantitativi più rilevanti che riguardano gli interventi della legge e gli effetti finanziari della manovra. Prima di procedere, però, è opportuno evidenziare il contesto economico e istituzionale in cui questa legge di bilancio è stata approvata, con particolare riferimento al ruolo dell’Unione europea.

**La legge di bilancio e l’Unione europea**

L’emergenza sanitaria ha fortemente condizionato la legge di bilancio. Innanzitutto, proprio per il merito dei contenuti, che saranno presentati nella prossima sezione dell’articolo e che, a mero titolo esemplificativo, possiamo ricollegare agli interventi straordinari in campo sanitario e di protezione del lavoro. Ma l’emergenza sanitaria ha anche influenzato il metodo con cui questa legge è stata approvata. Più precisamente, il riferimento è al rapporto che intercorre tra l’*iter* di approvazione della legge di bilancio e l’Unione europea. Come è noto l’Italia, da quando fa parte dell’Unione economica e monetaria, è soggetta con gli altri Paesi membri a un complesso di regole fiscali denominato **Patto di stabilità e crescita**. Queste regole, riformate più volte nel corso degli anni, prevedono la necessità di un coordinamento europeo, in particolare a livello di contenimento dei deficit di bilancio e di diminuzione del debito pubblico o, nello specifico, del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo (Pil). Più precisamente, per ogni Paese è stato definito un obiettivo di medio termine (Omt) in termini di saldo strutturale di bilancio, che equivale alla differenza tra entrate e spese al netto degli effetti della congiuntura economica. Per il nostro Paese, l’Omt prevedeva una convergenza del deficit verso il pareggio di bilancio e, dal 2021, addirittura un avanzo pari allo 0,5% del Pil. Queste regole prevedono delle eccezioni e la possibilità di un Paese, tramite l’attivazione della cosiddetta “clausola di flessibilità”, di discostarsi dall’Omt stabilito.

Negli ultimi anni il nostro Paese ha sempre attivato questa clausola, dopo confronti dialettici a volte anche molto accesi e polemici con la Commissione europea. Basti ricordare, a titolo di esempio, la minaccia di due anni fa (novembre 2018) proprio della Commissione di attivare contro l’Italia una procedura per deficit eccessivo in quanto il nostro Paese aveva approvato un deficit di bilancio del 2,2% (circa 40 miliardi) a fronte di un Omt dello 0% (pareggio di bilancio), una scelta che, sempre secondo la Commissione, avrebbe compromesso il già lento percorso di riduzione del rapporto tra debito pubblico e Pil. Questi ordini di grandezza sono fondamentali per capire cosa invece è successo nel corso dell’ultimo anno e, quindi, comprendere la genesi della legge di bilancio per il 2021. Innanzitutto, il Patto di stabilità e crescita è stato sospeso: le regole sul raggiungimento dell’Omt e sulla riduzione del rapporto tra debito pubblico e Pil non sono state applicate nel 2020 e non si applicano nel 2021. Per questo motivo, l’Italia ha potuto approvare, proprio a partire dalla scorsa primavera, una serie di **scostamenti di bilancio** che hanno portato il deficit per il 2020 al 10,8% del Pil (in termini assoluti, circa 175 miliardi di euro) e quello previsto per il 2021 al 7% (circa 120 miliardi di euro). Cifre, come si vede facilmente, ben lontane da quelle degli anni passati. Allo stesso modo, il debito pubblico italiano, già molto elevato e pari al 134,6% nel 2019, oltre a non essersi sensibilmente ridotto negli ultimi anni ha potuto ora ulteriormente esplodere fino a raggiungere quota 158% nel 2020. Gli spazi di manovra e di intervento della legge di bilancio sono quindi enormi e molto più numerosi hanno potuto essere gli interventi sia straordinari sia strutturali sia, infine, di investimento. Il rovescio della medaglia è che questi enormi spazi dovranno prima o poi richiudersi. In altri termini, i **debiti contratti** in questi mesi andranno a un certo punto **rimborsati**. In secondo luogo, proprio molte delle risorse che permettono questa “esplosione” dei conti pubblici derivano o deriveranno dalla stessa Unione europea, attraverso trasferimenti a fondo perduto e prestiti a tasso agevolato. Senza entrare nel dettaglio di queste misure, basti ricordare che l’Unione europea ha messo a disposizione dei Paesi membri misure straordinarie per circa 1300 miliardi di euro, oltre a quelle contenute nel Bilancio pluriennale dell’Unione (il cosiddetto Quadro finanziario pluriennale – Qfp – 2021-2027) che valgono ulteriori 1074,3 miliardi di euro. Queste risorse saranno disponibili dal 2021 ed erogate in un’ottica pluriennale. I principali interventi sono riassunti nella *Tabella 1*.

***Tabella 1: Gli strumenti europei per contrastare l’emergenza economica e sanitaria***

***(miliardi di euro)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DENOMINAZIONE**  | **FINALITÀ** | **VALORE** **TOTALE** | **ASSEGNATI ALL’ITALIA** |
| Sure | Protezione dei redditi da lavoro | 90,3 | 27,4 |
| Esm (Mes) | Spese sanitarie | 240 | 37 |
| Bei | Fondo di garanzia per prestiti alle imprese | 200 | Nd |
| Next generation EU, di cui: | Finanziamento spese per la coesione, la ripresa economica, l’ambiente e il clima | 750 | 223 |
| **DENOMINAZIONE**  | **FINALITÀ** | **VALORE** **TOTALE** | **ASSEGNATI ALL’ITALIA** |
| *Recovery and Resilience Facility (sovvenzioni), Rff* |  | *312,5* | *65,4* |
| *Recovery and Resilience Facility (prestiti), Rff* |  | *360* | *127,6* |
| *ReactEU* |  | *47,5* | *14,7* |
| *Fondo per la giusta transizione* |  | *10* | *0,54* |
| *Sviluppo rurale* |  | *7,5* | *0,85* |
| *Fondo InvestEU* |  | *5,6* | *Nd* |
| *Orizzonte Europa* |  | *5* | *Nd* |
| *RescEU* |  | *1,9* | *Nd* |
| Qfp | Finanziamento spese per la coesione, la sicurezza, la migrazione, la digitalizzazione | 1074,3 | Nd |

*Fonte: elaborazione dell’autore su dati della Commissione europea (https://ec.europa.eu)*

A solo titolo di esempio, la legge di bilancio ha già anticipato alcune risorse, che saranno poi coperte proprio dalle assegnazioni per l’Italia del programma *Next generation EU*, e che serviranno a finanziare bonus per l’assunzione di giovani e donne, un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Pmi), contratti di formazione per medici specializzandi, un fondo sanità e vaccini, la riduzione delle tasse universitarie. Un elenco più dettagliato degli interventi finanziati dagli strumenti europei, in particolare dal Rff, è contenuto nel *Piano nazionale di ripresa e resilienza* (Pnnr) per l’Italia, che il nostro Paese dovrà presentare all’Unione europea entro le prossime settimane.

Conclusa questa lunga ma necessaria premessa, è ora possibile passare all’esposizione delle principali novità contenute nella legge di bilancio per il 2021.

**La legge di bilancio: i principali interventi**

Un’esposizione completa e dettagliata di tutte le misure previste dalla legge di bilancio va ovviamente oltre lo scopo di questo contributo. I **macro ambiti di intervento** sono numerosi (si veda in proposito la *Figura 1*), ma possono essere riassunti in questo modo: sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese, lavoro e occupazione, misure fiscali, previdenza, sanità, politiche di coesione e mezzogiorno, programma *Next Generation EU*, enti territoriali, giustizia, politiche sociali, scuola e università, commercio e turismo, trasporti, agricoltura, infrastrutture ed edilizia, ambiente e territorio, informazione e comunicazioni, cultura e spettacolo, sport, pubblico impiego, previdenza, digitalizzazione della Pubblica amministrazione, affari esteri, difesa e, infine, sicurezza. Nel prosieguo dell’articolo, tuttavia, ci concentreremo principalmente sugli interventi nei campi del lavoro, previdenziale, fiscale, di sostegno del reddito e scolastico.

***Figura 1: Come spendiamo le risorse?***

Il bilancio dello Stato si articola in “missioni” (per il 2021 sono 34), che delineano i macro obiettivi strategici perseguiti dal Governo. Le missioni sono a loro volta suddivise in 177 programmi di spesa, cioè le singole unità di voto su cui è chiamato a esprimersi il Parlamento.

Per comprendere meglio come le entrate pubbliche sono state destinate osserviamo l’incidenza percentuale delle singole missioni rispetto al totale degli stanziamenti previsti nel bilancio integrato 2021. Le percentuali riportate sono al netto degli stanziamenti per la missione “Debito pubblico”, che incide sulle spese complessive del bilancio dello Stato per oltre il 34% e si articola nei programmi “Oneri per il servizio del debito statale” (cioè gli interessi passivi sul debito pubblico) e “Rimborsi del debito statale” (cioè il rimborso dei prestiti).

*Fonte dei dati: http://documenti.camera.it*

**Il lavoro, la previdenza e il sostegno al reddito**

Per quanto riguarda il **lavoro**, alcuni commi della legge introducono o rinnovano misure che riguardano una serie di sgravi contributivi con la finalità di incentivare l’occupazione, nonché incentivi di diversa forma per favorire in particolare l’occupazione giovanile e femminile:

* i commi 10-15 prevedono, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 a favore di soggetti under 35, che l’esonero contributivo, già introdotto per un triennio con l. 205/2017 (legge di bilancio 2018), sia aumentato e pari al 100% per un periodo massimo di tre anni, nel limite massimo di importo pari a 6000 euro annui. Tale esonero è applicabile per un periodo fino a quattro anni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Alla copertura degli oneri derivanti da questi commi concorrono, per 200,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l’anno 2022, le risorse del programma *Next Generation EU*;
* in via sperimentale per il biennio 2021-2022, i commi 16-19 estendono a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro;
* i commi 20-22 istituiscono il *Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali* dovuti da alcune categorie di lavoratori, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021; in particolare l’esonero riguarda lavoratori autonomi e professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019; e i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari in pensione e assunti nuovamente per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;
* i commi 23 e 24 dispongono l’incremento di 50 milioni di euro per il 2021 della dotazione del *Fondo per le politiche della famiglia*, al fine di favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici; i successivi commi 276 e 277 disciplinano l’istituzione del *Fondo per il sostegno della parità salariale di genere* per finanziare interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro;
* i commi 25, 363 e 364 prorogano per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità e ne elevano la durata da 7 a 10 giorni;
* i commi 161-169 estendono sino al 2029 l’applicazione dell'esonero contributivo parziale (cosiddetta “decontribuzione Sud”) a favore dei datori di lavoro privati che operano in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Altri commi rinnovano disposizioni emergenziali già introdotte nel 2020 a seguito dello scoppio della pandemia, che hanno come finalità quella di proteggere i redditi e la salute dei lavoratori:

* il comma 279 proroga al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – pur in assenza di una causale specifica;
* i commi 299-314 prorogano al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica di Covid-19;
* infine, i commi 481-484 estendono fino 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di protezione per i lavoratori cosiddetti “fragili”, vale a dire per i dipendenti pubblici e privati in particolari condizioni di rischio debitamente certificato, nonché il diritto dei medesimi lavoratori allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “agile”.

Per quanto concerne le **disposizioni in materia previdenziale**, la legge di bilancio prevede principalmente proroghe di disposizioni sperimentali già esistenti:

* il comma 336 estende la possibilità di fruizione della cosiddetta “opzione donna” alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020;
* i commi 339-340 prorogano a tutto il 2021 la sperimentazione dell’anticipo pensionistico (cosiddetta “Ape”) sociale;
* il comma 345 estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (cosiddetta “isopensione”) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
* i commi 346-348 introducono infine il nono intervento di salvaguardia per i cosiddetti “esodati” della riforma Fornero delle pensioni.

**Le principali novità fiscali**

La legge di bilancio contiene importanti **novità dal punto di vista fiscale**. Alcune di queste riguardano strumenti già operativi (si pensi, per esempio, al cosiddetto “cashback”), altre necessiteranno invece di appostiti interventi normativi di attuazione (per esempio, la riforma del sistema tributario). Di seguito si elencano tali novità:

* i commi 2-7 istituiscono un fondo con una dotazione di 8 miliardi di euro per l’anno 2022 e di 7 miliardi a partire dal 2023, oltre a risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, destinato a finanziare interventi di **riforma del** **sistema fiscale**. Tale riforma, che dovrebbe riguardare innanzitutto l’imposta personale sul reddito (Irpef) è rimandata a successivi interventi normativi. Nell’ambito di questa riforma, una quota del fondo non inferiore a 5 miliardi e non superiore a 6 miliardi a decorrere dal 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia;
* ai commi 8 e 9 si prevede la stabilizzazione della **detrazione d’imposta per i percettori di** **reddito di lavoro dipendente** e per i titolari di specifiche categorie di redditi assimilati (con esclusione in particolare delle pensioni) introdotta in via temporanea e sperimentale dall’articolo 2 del d.l. 3/2020. L’importo della detrazione è pari a 600 euro per i redditi fino a 28.000 euro e poi decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro;
* i commi 48 e 49 prevedono, a decorrere dall’anno 2021, la riduzione a metà dell’imposta municipale propria (Imu) dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia; sugli stessi immobili il tributo sui rifiuti (Tari o relativa tariffa) è applicata nella misura di due terzi;
* i commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (d.l. 69/2013, riguardante agevolazioni fiscali alle imprese che investono in beni strumentali), semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (d.l. 76/2020), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro;
* il comma 365 prevede un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%;
* i commi 599 e 600 introducono un’esenzione di imposta per la prima rata dell’Imu 2021 sugli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;
* i commi 760-766 istituiscono un contributo a fondo perduto per l’introduzione del sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
* i commi 1084-1085 modificano la cosiddetta “plastic tax” al fine, tra l’altro, di introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l’imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall’imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore dell’imposta. Si rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità di usare interamente il Pet riciclato nella produzione di bottiglie, superando il limite del 50% finora vigente;
* il comma 1086 modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (cosiddetta “sugar tax”) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendone la decorrenza al 2022;
* i commi 1095-1097 limitano la possibilità di partecipare alla cosiddetta “lotteria scontrini” ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico (carte di credito, bancomat ecc.); chiariscono inoltre che le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cosiddetto “cashback”) non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale;
* il comma 1102 stabilisce, per i contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità trimestrale, che la **registrazione delle fatture di vendita** possa essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni. Quindi, per esempio, una fattura emessa il 22 gennaio può essere registrata entro il 30 aprile, fine del mese successivo al primo trimestre. In tal modo l’Iva riscossa sulle fatture di vendita (Iva a debito) rientra nella liquidazione del primo trimestre, da effettuarsi entro il 16 maggio.
* il comma 1103, infine, prevede l’abolizione del cosiddetto **esterometro**, vale a dire la comunicazione che i contribuenti titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono effettuare all’Agenzia delle entrate relativamente alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato. Per queste operazioni non è infatti previsto l’obbligo della fatturazione elettronica. A partire dal gennaio 2022 le imprese devono trasmettere i dati relativi alle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato utilizzando il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate (Sdi) e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica. La trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni di vendita a soggetti non residenti deve avvenire entro i termini fissati per l’emissione delle fatture. Per le operazioni di acquisto da soggetti non residenti, la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento dell’operazione stessa.

Vale la pena di svolgere qualche considerazione a margine su **plastic** e **sugar tax**. Imposte di questo tipo hanno effetti economici e redistributivi spesso sottovalutati – se non addirittura ignorati! – dal legislatore. Innanzitutto, in quanto imposte indirette, sono facilmente trasferibili: soggetto percosso (il soggetto passivo di diritto) e soggetto inciso (il soggetto passivo di fatto) potrebbero non coincidere; la capacità dei produttori di trasferire l’imposta (totalmente o parzialmente) sui consumatori finali dipende dalle elasticità relative di domanda e offerta del bene tassato. Infine, la finalità di queste imposte è sempre poco chiara. Da un lato, esse vengono introdotte con la giustificazione di raccogliere gettito, così da finanziare specifiche spese o da ridurre altre imposte; dall’altro, in un’ottica “pigouviana”, dovrebbero ridurre le esternalità che colpiscono (rispettivamente l’uso eccessivo di plastica e quello di zuccheri). È evidente che le due finalità sono in netto contrasto: o l’imposta assicura gettito, ma allora non riduce (o lo fa solo marginalmente) l’esternalità; oppure il contrario: il danno si riduce, ma il gettito è pressoché nullo.

Uno sguardo a parte è dedicato ai cosiddetti **bonus fiscali**, nella forma di trasferimenti monetari (assegni o voucher) o più spesso di detrazioni d’imposta (*tax expenditures*), che caratterizzano sempre di più la struttura dell’Irpef. Alcuni di questi bonus sono novità; altri, invece, vengono marginalmente modificati oppure semplicemente prorogati per il 2021:

* i commi 58-59 riguardano le detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici;
* il comma 60 stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50%, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione; è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50% prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
* i commi 61-65 istituiscono un fondo finalizzato a riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia e fino a esaurimento delle risorse (20 milioni di euro), un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;
* i commi 66-75 introducono modifiche alla disciplina della detrazione al 110% (cosiddetto “superbonus”), tra le quali la proroga per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire in quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022, l’estensione agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, alla eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
* il comma 76 concerne il rinnovo del cosiddetto “bonus verde”, cioè quello relativo alle spese per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
* i commi 77 e 78 prevedono un ulteriore incentivo, non cumulabile con quelli esistenti, consistente in un contributo pari al 40% del prezzo, attribuito alle persone fisiche, con Isee inferiore a 30.000 euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’Iva. Il termine per l’acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021. Il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020.
* il comma 333 aumenta da 500 a 550 euro del limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19%;
* il comma 362 rinnova per il 2021 l’assegno di natalità (“bonus bebè”) con le stesse modalità previste a normativa vigente. L’onere per il riconoscimento del bonus è valutato in 340 milioni di euro per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022;
* i commi 437-439 prevedono l’istituzione del cosiddetto “Fondo tutela vista”, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e con la finalità di erogare un contributo in forma di voucher *una tantum* di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’Isee non superiore a 10.000 euro annui;
* il comma 608 conferma il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui;
* il comma 609 conferma il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici;
* il comma 610 conferma il credito d’imposta per i servizi digitali, introdotto dall’art. 190 del cosiddetto decreto “Rilancio” (d.l. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato;
* i commi 612 e 613 istituiscono un bonus, per un importo massimo di 100 euro, finalizzato all’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite complessivo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a beneficio di nuclei familiari meno abbienti. Il bonus è aggiuntivo rispetto al voucher per l’acquisizione di servizi di connessione ultraveloci;
* i commi 614 e 615 assegnano 100 milioni di euro per il 2021 per rinnovare il contributo alla sostituzione degli apparecchi televisivi per renderli più adeguati alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2;
* i commi 623-625, al fine di ridurre il divario digitale, prevedono la concessione, per le famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto a un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità. Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni: un reddito Isee non superiore a 20.000 euro annui; non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile; dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (Spid). Può essere concesso un telefono a un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2021;
* i commi 652-657 confermano per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuovi autoveicoli a ridotte emissioni di anidride carbonica; mentre il comma 691 conferma e prolunga al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi. Il comma 692 incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del programma sperimentale *Buono mobilità*, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020;
* i commi 1051-1067 rinforzano il programma *Transizione 4.0*, diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al Covid-19; estendono al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo;
* i commi 1087-189, infine, istituiscono un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili.

Anche se non si tratta di una misura fiscale, merita di essere illustrata la norma sulla **copertura delle perdite delle società rilevate nell’esercizio 2020.**

Il comma 266 della legge di bilancio ha sostituito l’art. 6 del d.l. 23/2020 (decreto “Liquidità”) riguardante la temporanea sospensione delle norme del codice civile in materia di copertura delle perdite e riduzione del capitale sociale (artt. 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484, 2545-*duodecies*). Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al quinto esercizio successivo (esercizio 2025); l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate. Le perdite sospese devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione in appositi prospetti della loro origine e delle movimentazioni intervenute durante l’esercizio.

**Scuola e cultura**

Molti degli interventi previsti riguardano l’incremento del personale scolastico, mentre altri riguardano l’edilizia scolastica e il trasporto. Altri, infine, incrementano le risorse destinate all’ampliamento dell’offerta formativa, all’innovazione digitale, alla didattica laboratoriale e all’inclusione scolastica.

Nello specifico, con riferimento al **personale**:

* nell’ambito della tutela dei lavoratori cosiddetti fragili (i già presentati commi 481-484), il comma 483 stanzia 53,9 milioni di euro nel 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario che usufruisce dei benefici previsti per i lavoratori fragili in relazione all’emergenza per Covid-19;
* i commi 960 e 961 incrementano le risorse destinate all’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno tra il 2021 e il 2024;
* il comma 968 incrementa di 1000 posti la dotazione organica relativa ai docenti nella scuola dell’infanzia;
* il comma 980 autorizza il Ministero dell’istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l’accesso in ruolo di sostegno ai soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione;
* ai commi 964 e 965 si prevede la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4485 collaboratori scolastici (ex Lsu) già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l’assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino a un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici. Inoltre, si introducono ulteriori disposizioni per stabilizzare nello stesso profilo – nel limite dei posti residuati rispetto agli 11.263 già autorizzati – ulteriore personale che non ha potuto partecipare alla seconda procedura selettiva per mancanza di posti nella Provincia di appartenenza;
* i commi 966 e 967 prevedono la proroga al 30 giugno 2021 dei contratti a tempo determinato per assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole del primo ciclo.

Per quanto concerne gli interventi in tema di **edilizia scolastica**:

* i commi 810-812 dispongono che le risorse di cui all’art. 1, comma 63, della l. 160/2019 (legge di bilancio 2020), destinate al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di Province e Città metropolitane, nonché delle scuole degli enti di decentramento regionale, possano essere destinate anche a interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici scolastici; si incrementano di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le risorse destinate a interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l’edilizia scolastica. Inoltre, prorogano al 31 dicembre 2021 la possibilità per i Sindaci e i Presidenti delle Province e delle Città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, e introducono ulteriori deroghe riguardanti le procedure di approvazione del programma acquisti e lavori e dei progetti relativi ai lavori.

Con riferimento invece al **trasporto pubblico locale**:

* ai commi 816-818 si prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021 per consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 e un ulteriore fondo diretto a finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Regioni e Comuni possono inoltre ricorrere – mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio – a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi e Ncc, al fine di offrire i servizi aggiuntivi. Infine eventuali risorse del Fondo che dovessero residuare possono essere utilizzate nell’anno 2021 per compensare le riduzioni dei ricavi per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell’emergenza Covid-19.

Infine, per quanto concerne le altre misure rivolte all’**offerta formativa**:

* il comma 297 incrementa di 55 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 le risorse destinate al sistema duale, vale a dire ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro;
* i commi 504-506 introducono disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo per l’anno scolastico 2020/2021. In particolare, si stanziano 30 milioni di euro nel 2021 per consentire lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie secondo gli standard di sicurezza sanitaria;
* il comma 512 incrementa di 8,2 milioni di euro le risorse destinate all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, al fine di potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali;
* il comma 514 incrementa di 70 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità;
* il comma 576 autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel 2021 per l’assegnazione della cosiddetta “card cultura” anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021 e, al contempo, si dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici;
* il comma 759 istituisce un fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale per gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei Comuni presenti in aree protette naturalistiche;
* i commi 962 e 963 stanziano 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l’acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti con disabilità; dispongono inoltre che agli alunni con disturbi specifici di apprendimento spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto previste dalla l. 170/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);
* il comma 969 incrementa infine di 60 milioni annui la dotazione del *Fondo per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni*.

**Gli altri interventi**

La legge di bilancio, come evidenziato all’inizio di questo contributo, contiene numerosi altri interventi. Senza elencarli tutti, si evidenziano solamente le finalità più rilevanti per area di intervento:

* in **campo sanitario**, gli interventi contenuti dalla legge di bilancio per il 2021 sono diretti a un rafforzamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn), anche ai fini di un contrasto più efficace all’emergenza epidemiologica di Covid-19, sia mediante incrementi di risorse economiche, materiali e strumentali, sia con disposizioni relative all’impiego del personale sanitario;
* come dovrebbe essere evidente a questo punto, uno degli obiettivi principali della manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio è quello di sostenere la ripresa economica. In questo senso rientrano, oltre a quelle già sopra elencate, le misure di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle **piccole e medie imprese** (Pmi);
* gli interventi proposti nel settore della **giustizia** e della digitalizzazione della **Pubblica amministrazione** mirano nel complesso al miglioramento dell’efficienza dell'amministrazione giudiziaria e statale. Si tratta tuttavia di interventi puntuali e non rivoluzionari. Il tema è di estrema importanza perché le condizioni in cui versano la giustizia – in particolare quella civile – e la burocrazia costituiscono due tra le principali debolezze del “sistema Italia” e la necessità che siano riformate viene spesso evidenziata anche da raccomandazioni della Commissione europea. Vale la pena ricordare che l’erogazione dei contributi europei presentati all’inizio di questo articolo, essendo finanziata o garantita in solido da tutti i Paesi membri della UE, richiede forme più o meno ampie di condizionalità a seconda dello strumento specifico. È quindi estremamente importante, anche in un’ottica di disponibilità di risorse europee, monitorare e incrementare l’efficienza di questi settori;
* in materia di **pubblico impiego**, la legge di bilancio istituisce un apposito Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso diverse amministrazioni ed enti pubblici;
* sono infine previsti interventi di protezione, promozione e rilancio di settori quali il turismo, varie attività commerciali, il trasporto ferroviario, aereo e marittimo, l’agricoltura, l’edilizia, l’ambiente, nonché naturalmente la cultura, lo spettacolo e lo sport.

**Le dimensioni della legge di bilancio**

Il complesso di norme giuridiche introdotte dalla legge di bilancio va giudicato non solo sulla base di come variano diritti e doveri di cittadini e imprese, bensì anche sulla base della dimensione quantitativa di questi interventi. È infatti evidente che maggiori saranno le risorse impiegate maggiore sarà il coinvolgimento della popolazione, in termini di numerosità dei beneficiari e di quantità dei benefici nonché in termini di pressione fiscale (o ricorso al debito) per finanziare tali interventi.

Un primo dato interessante riguarda lo scostamento dei nuovi interventi rispetto a quelli previsti in passato. Ogni legge di bilancio, infatti, contiene le previsioni per l’intero triennio successivo. I nuovi interventi previsti (quadro programmatico) si inseriscono quindi su un quadro preesistente (quadro tendenziale) che dipende dalla legislazione vigente, cioè dalle previsioni delle leggi di bilancio passate e dagli scostamenti già approvati nel corso dell’anno. Nel corso del 2020, per esempio, sono stati già introdotti diversi **scostamenti di bilancio** per finanziare i cosiddetti “decreti ristori”. La “manovra” di bilancio evidenzia proprio, quando ci sono, tali scostamenti. Nel caso in esame, la manovra per il 2021 comporterà un maggior indebitamento netto nel 2021 e nel 2022, rispettivamente pari all’1,3% e allo 0,6% del Pil, e al contrario un minor indebitamento netto nel 2022, pari allo 0,3% del Pil (*Tabella 2*).

***Tabella 2: Gli scostamenti tra quadro programmatico e quadro tendenziale (% di Pil)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Indebitamento netto (tendenziale)** | 5,7 | 4,1 | 3,3 |
| **Indebitamento netto (programmatico)** | 7 | 4,7 | 3 |
| **Scostamento (effetto della manovra di bilancio)** | 1,3 | 0,6 | -0,3 |

*Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NaDef) 2020*

Un secondo dato interessante è quello relativo alla causa di tali scostamenti. Nel caso in esame, essi sono dovuti principalmente al carattere “espansivo” della manovra, cioè al fatto che la legge di bilancio contiene ingenti maggiori spese e minori entrate rispetto alla legislazione vigente (*Tabella 3*).

***Tabella 3: La manovra di bilancio (milioni di euro)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **IMPIEGHI (a + b)** | 30.949,0 | 34.916,1 | 32.629,1 |
| **Maggiori spese (a)** | 24.216,4 | 26.468,2 | 20.497,5 |
| **Minori entrate (b)** | 6.732,5 | 8.447,9 | 12.131,7 |
|  |  |  |  |
| **RISORSE (c + d)** | 6.313,8 | 22.923,7 | 36.096,9 |
| **Maggiori entrate (c)** | 3.026,3 | 19.953,2 | 25.915,8 |
| **Minori spese (d)** | 3.287,5 | 2.970,5 | 10.181,1 |
|  |  |  |  |
| **ENTRATE NETTE (En, c - b)** | -3.706,2 | 11.505,3 | 13.784,1 |
|  |  |  |  |
| **USCITE NETTE (Un, a - d)** | 20.928,9 | 23.497,7 | 10.316,4 |
|  |  |  |  |
| **INDEBITAMENTO NETTO (En – Un)** | -24.635,1 | -11.992,4 | 3.467,7 |

*Fonte: Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Rapporto sulla politica di bilancio 2021*

Un ultimo dato interessante riguarda infine la dimensione dei singoli interventi sopra presentati. La *Tabella 4*, che conclude questo contributo, riporta alcune tra le principali voci del bilancio 2021, molte delle quali abbiamo presentato nella sezione dedicata ai principali interventi. Avere un quadro complessivo degli interventi e della loro quantificazione economica è una misura necessaria per fornire una lettura completa, informata e, ci si augura, anche critica della legge di bilancio.

***Tabella 4: Le principali misure della legge di bilancio 2021 (milioni di euro)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **USCITE NETTE** | **20.928,9** | **23.497,7** | **10.316,4** |
| Fondo delega riforma fiscale | 0 | 8.000 | 7.000 |
| Fondo assegno universale e servizi alla famiglia | 3.012 | 0 | 0 |
| Proroga crediti d’imposta per sviluppo Mezzogiorno | 1.054 | 1.106 | 104 |
| Sostegno al reddito, Cassa integrazione straordinaria | 532 | 0 | 0 |
| Assegno natalità | 340 | 400 | 0 |
| Ape sociale | 88 | 184 | 163 |
| Opzione donna | 84 | 268 | 467 |
| Incremento finanziamento Ssn | 1.893 | 823 | 827 |
| Acquisto vaccini SARS-CoV-2 | 400 | 0 | 0 |
| Trasporto scolastico | 150 | 0 | 0 |
| Card cultura | 150 | 0 | 0 |
| Sostegno attività economiche post Covid-19 | 3.800 | 0 | 0 |
| Altro | 9.425,9 | 12.716,7 | 1.755,4 |
| **ENTRATE NETTE**  | **-3.706,2** | **11.505,3** | **13.784,1** |
| Riduzione fondo cuneo fiscale | 1.150 | 1.426 | 1.426 |
| Stabilizzazione detrazione reddito lavoro | -3.300 | -3.313 | -3.312 |
| Esoneri e sgravi contributivi | -2.057 | -662 | -4.615 |
| Differimento plastic e sugar tax | -457 | 140 | 115 |
| Altro | 957,8 | 13.914,3 | 20.170,1 |

*Fonte: Ufficio parlamentare di bilancio, Rapporto sulla politica di bilancio 2021.*

*Nota bene: i dati qui riportati sono precedenti all’approvazione definitiva della legge di bilancio. Lievi differenze rispetto alle cifre finali sono dunque possibili, anche se tanto gli ordini di grandezza quanto soprattutto il valore dei saldi sono da considerarsi sostanzialmente corretti*

**DISCUTIAMONE INSIEME**

Per attivare in maniera concreta e consapevole gli argomenti illustrati in questo articolo, proponiamo di seguito la realizzazione di un dibattito, uno strumento didattico innovativo e coinvolgente,

capace di favorire l’apprendimento di studenti e studentesse in modo partecipato e contestualizzato. Dopo averne introdotto i princìpi fondamentali e le regole, proporremo in conclusione alcuni possibili argomenti di dibattito (*topic*).

**Che cos’è il *debate***

Il dibattito o *debate* è una metodologia pedagogica, educativa e formativa che consente di sviluppare capacità di argomentazione e di strutturare competenze che formano la personalità.

Si tratta di un “gioco” regolamentato, che ha come scopo quello di fornire ai giovani studenti e studentesse gli strumenti per analizzare questioni complesse, esponendo le proprie ragioni in modo critico in un dialogo costruttivo con altri interlocutori. Lo scopo, infatti, è quello di sviluppare abilità analitiche, critiche, argomentative e comunicative – verbali e non verbali – in un’ottica di educazione alla cittadinanza democratica e partecipativa.

Il gioco si basa su confronto di opinioni tra interlocutori che sostengono una tesi a favore e una contro su un tema assegnato. Le regole prevedono che la posizione a favore o contro possa essere non condivisa da chi la deve sostenere: l’elemento fondamentale, infatti, è essere in grado di argomentare adeguatamente, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni altrui, dimostrando flessibilità mentale e apertura verso posizioni diverse dalla propria. L’agire in un contesto di confronto “controllato” consente anche di valorizzare le potenzialità degli studenti più fragili. Imparare a dibattere permette di sostenere una tesi davanti a un pubblico, esprimendosi in modo chiaro e convincente, facendo leva su argomentazioni razionali e con un buon controllo sulle emozioni. È un’attitudine che richiede pratica, ma che diventa molto utile sul lavoro e nella vita quotidiana. In virtù della sua efficacia, da qualche tempo il dibattito è anche diventato oggetto di una competizione a squadre vera e propria: il sistema che proponiamo di seguito è infatti basato sul modello del *World schools debating championship*, adottato anche in Italia alle Olimpiadi nazionali di *debate*.

**Come preparare il dibattito**

1. Formate due squadre, composte da tre oratori e due ricercatori. Ogni squadra elegge un capitano. La squadra A argomenterà a favore del soggetto del dibattito e la squadra B argomenterà contro.
2. Nominate una giuria di tre studenti o studentesse che non fanno parte di alcuna squadra.
3. Nominate un moderatore (in genere, è il docente stesso), con il compito di mantenere l’ordine e cronometrare gli interventi.

**Le regole del dibattito**

1. I ricercatori di ciascuna squadra devono svolgere il lavoro preliminare, raccogliendo materiale utile per gli oratori della loro squadra (informazioni, articoli, statistiche ecc.).
2. Il giorno del dibattito, gli oratori delle due squadre si alternano alla parola, a cominciare dalla squadra A. Gli oratori presentano gli argomenti a favore della propria tesi e confutano gli argomenti della squadra avversaria, improvvisando via via nuove argomentazioni. Gli interventi devono durare fra i tre e i sei minuti (decidete in anticipo la durata). Solo il moderatore può interrompere il discorso dell’oratore di turno e solo in caso di scorrettezze.
3. Quando tutti gli oratori di ciascuna squadra hanno parlato, la parola passa alla giuria, che si ritira per decidere chi ha argomentato meglio (attenzione: non quale tesi sia la più giusta!). Infine i tre giudici votano, determinando quale squadra vince. Il moderatore si assicura del corretto svolgimento della votazione.
4. Come regola opzionale, potete dare la possibilità ai ricercatori di porre una domanda all’oratore della squadra avversaria, per metterlo in difficoltà.

**Alcuni spunti di dibattito tratti dall’articolo**

1. Nella manovra di bilancio per il 2021 non ci sono grandi interventi per contrastare uno dei principali mali italiani: l’evasione fiscale. Un'occasione persa o una scelta oculata per trovare soluzioni a problemi più urgenti?
2. La pandemia di Covid-19 ha obbligato gli Stati a reagire con ingenti spese straordinarie. È meglio finanziare queste spese attraverso la tassazione (quindi facendo pagare chi lavora in questi anni) o attraverso i debiti (quindi facendo pagare anche chi non è ancora nato)?
3. Alla luce di quanto è successo durante la pandemia di Covid-19, Europa sì o Europa no?